



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

R.G. 37S/2020

C.S.A. 4/2020

## La Corte Sportiva di Appello

Nelle persone dei Signori:

Avv. Carlo Albini	Presidente estensore
Avv. Carlo Celani	Componente
Avv. Sergio Smedile	Componente

ha pronunciato la seguente

### Decisione

Sul reclamo proposto dalla sig.ra Cristina Bortoluzzi avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Renato Martorelli, del 26 ottobre 2020 (R.G. 37S/2020)

\*\*\*

Con tempestivo reclamo la sig.ra Cristina Bortoluzzi, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Giorgi ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che le ha inflitto la sanzione della squalifica di mesi sei per infrazione colposa, come stabilito dall'art. 17, co. 1, lett. c), R.G., per aver sottoscritto e presentato il proprio score (applicando così quanto previsto dal 2 co. del predetto articolo), al termine della gara "6° Trofeo Oro Rosso Coalvi by Testa" svoltasi il 13.9.2020 sul percorso del G.C. Le Fronde, con il risultato corretto da X a 4 colpi alla buca 11.

L'illecito è stato riscontrato dal sig. Gaetano Nicastro, Giudice Arbitro e Direttore del G.C. Le Fronde, il quale a seguito della verifica dello score della sig.ra Bortoluzzi ha riscontrato la sospetta correzione del risultato alla buca 11, per cui, non riuscendo a contattare costei, provvedeva a sentire i suoi tre compagni di gioco, in particolare la marcatrice, i quali confermavano che la buca 11 era stata conclusa con il risultato di una X; sentita poi telefonicamente l'incolpata, costei ha affermato ripetutamente di aver concluso la buca in quattro colpi. Successivamente, la sera stessa ha però telefonato al sig. Nicastro di non aver concluso la buca avendo superato i colpi utili per un risultato positivo e aveva quindi "alzato la pallina", dandone conferma poi a mezzo e-mail.

Il primo Giudice provvedeva ad inviare all'interessata il provvedimento di fissazione della data di udienza, con il quale le contestava l'infrazione dolosa di correzione del risultato, come previsto dall'art. 17, co. 1, lett. a), R.G., precisando che in caso di accettazione di emissione del decreto sanzionatorio, la pena inflitta sarebbe stata la squalifica per un periodo di diciotto mesi, soluzione questa non accettata dalla inquisita.

Instauratosi il giudizio, nel corso dell'istruttoria l'avvocato difensore provvedeva a depositare una memoria difensiva corredata da numerosi documenti, sostenendo la non colpevolezza della sua assistita per molteplici ragioni e chiedendone l'assoluzione. La giocatrice, sentita dal Giudice all'udienza del 10.10.2020, ha confermato di non aver commesso l'illecito contestato, ammettendo però di non aver mai controllato il proprio score a fine gara.

In conseguenza dei risultati dell'istruttoria il Giudice ha ritenuto sussistere "*elementi ed indizi di segno contrario*" tali da far dubitare della dolosa volontà di commettere l'infrazione, escludendo quindi il dolo, applicando il noto principio "*in dubio pro reo*". Ha ritenuto però sussistere un comportamento colposo per avere costei sottoscritto e presentato il proprio score senza aver mai controllato i risultati conseguiti. Non ha quindi applicato la sanzione prevista per la dolosa infrazione dall'art. 17, co. 1, lett. c), R.G., bensì quanto previsto dal co. 2 dello stesso articolo, infliggendole la sanzione della sospensione per mesi sei.

Con il reclamo non viene contestata “la ricostruzione effettuata dal Giudice sportivo”, bensì la gravità della sanzione inflitta; di conseguenza viene richiesta la riforma della decisione, con l’applicazione della sola sanzione della ammonizione; in subordine, una riduzione della durata della sospensione.

Nel giudizio tenuto avanti questa Corte, la Procura Federale ha depositato una memoria con la quale vengono contestati i motivi del reclamo chiedendone il rigetto, con la conferma della decisione impugnata.

All’udienza del 24.11.2020 davanti a questa Corte non è intervenuta la reclamante che nell’atto di impugnazione aveva precisato di non richiedere la propria audizione, data la gravità della situazione sanitaria. E’ intervenuto in audioconferenza il Procuratore Federale che si è riportato alla propria memoria, chiedendone l’accoglimento con il rigetto del reclamo proposto.

La Corte si è riservata di decidere.

\_\_\_ \*\*\* \_\_\_

Preliminarmente, la Corte ritiene che vadano condivise le ragioni per le quali il primo Giudice ha ritenuto di escludere la dolosa falsificazione dello score, sussistendo seri dubbi al riguardo. Altrettanto dicasi per la decisione di ritenere la sussistenza di una diversa infrazione, colposa per le medesime ragioni avendo la giocatrice sottoscritto e presentato il proprio score con la correzione alla buca 11.

Peraltro, nell’atto di impugnazione, la difesa, dopo un’estesa esposizione dei fatti, ha dichiarato di condividere la decisione del Giudice nel merito, limitandosi a contestare la eccessiva severità della sanzione, chiedendo che venga inflitta una ammonizione ed in subordine, una diminuzione della sanzione.

Prima di esaminare l’unico motivo di gravame sono opportune alcune considerazioni riguardanti il co. 2 dell’art. 17, R.G., più volte richiamato, il quale stabilisce, nel caso di infrazioni elencate nel co. 1 dello stesso articolo, nonché quelle ivi previste ma di natura non dolosa bensì colposa, “rimane fermo ed impregiudicato il principio della libera determinazione

della sanzione”. Libero quindi il Giudice in questi casi di decidere il provvedimento come ritenga più opportuno. E’ però necessario che contestualmente vengano annunciate le ragioni per le quali si è pervenuti a tale decisione.

Nel caso in esame, come detto, il Giudice ha inflitto per la infrazione colposamente commessa la sospensione dalle attività di interesse federale per la durata di mesi sei, precisando “...*resta che Cristina Bortoluzzi – proprio in quanto giocatrice molto esperta – abbia consegnato uno score con l’indicazione di un punteggio errato, atto a falsare quindi la classifica ed il risultato della gara. Il grado di colpa non può essere valutato con indulgenza, poiché dai giocatori esperti ci si deve attendere il massimo grado di attenzione ed un ruolo di esempio ed aiuto per i giocatori meno adusi alle regole del nostro sport*”.

Tali considerazioni non possono che essere condivise. Va rilevato altresì che al momento della verifica, sottoscrizione e consegna dello score, la giocatrice non aveva nessuna giustificazione valida per questo suo comportamento del tutto disinteressato, non risultando alcun stato di ansia e preoccupazione per la telefonata della figlia che le comunicava la possibilità di aver contratto il coronavirus, in quanto detta telefonata era pervenuta alcune ore dopo, subito prima di essere contattata dal Giudice Arbitro che le chiedeva il risultato ottenuto alla buca 11, in un primo momento dichiarando un 4, per poi correggersi affermando di non aver terminato la buca.

Va ricordato che il controllo e la sottoscrizione dello score sono uno dei momenti più delicati ed importanti del gioco e non vanno mai presi con superficialità, come avvenuto nel caso in esame. Va inoltre ricordato che su disposizione del CONI, è stato richiesto a tutte le Federazioni di applicare sanzioni severe per le infrazioni di gioco commesse, richiesta recepita anche dal nostro Regolamento di Giustizia e che deve essere quindi correttamente applicata dai Giudici.

Va quindi condivisa l’entità della sanzione comminata.

La Procura Federale è stata del medesimo avviso.

Va pertanto confermata integralmente la decisione impugnata e respinto il reclamo proposto.

Il mancato accoglimento del reclamo comporta la definitiva acquisizione della tassa versata.


**P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello, visto l'art. 17, co. 1, lett. a) e c) e il co. 2, R.G., respinge il reclamo proposto dalla sig.ra Cristina Bortoluzzi avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (R.G. 37S/2020), decisione che conferma integralmente.

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Roma, 11 dicembre 2020

Il Presidente estensore

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rob. M...', is written below the text 'Il Presidente estensore'.